

REGOLAMENTO (CEE) N. 3420/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1988

che modifica per la seconda volta il regolamento (CEE) n. 480/87 recante modalità di applicazione del regime d'importazione valido per i prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Thailandia ed esportati da tale paese negli anni 1987, 1988, 1989 e 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/88 relativo alla tariffa doganale comune (*), in particolare l'articolo 2,

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e ai fini di una corretta gestione dell'accordo concluso con la Thailandia, è opportuno ripristinare la prassi amministrativa secondo cui qualora si constati che i quantitativi sbarcati nella Comunità, per una determinata consegna, sono superiori a quelli indicati nel documento d'importazione, i servizi della Commissione, informati dalle autorità competenti degli Stati membri, prendono contatto con le autorità thailandesi chiedendo che vengano rilasciati nuovi titoli corrispondenti ai quantitativi sbarcati in eccedenza;

considerando tuttavia che, di concerto con le autorità del paese esportatore, i quantitativi sbarcati in eccedenza possono essere immessi in libera pratica quando non superano il 2 % dei quantitativi coperti dai titoli presentati, previa costituzione di una cauzione specifica di importo pari alla differenza tra il prelievo massimale del 6 % ad valorem e il prelievo corrispondente all'aliquota integrale; che in questo caso specifico occorre precisare le condizioni e le modalità per il rilascio del titolo d'importazione complementare; che, in particolare, è necessario esigere la costituzione di una cauzione corrispondente ad un obbligo di importare poiché le merci in causa sono state messe eccezionalmente in libera pratica previa costituzione di una cauzione di importo più elevato e avente un oggetto specifico; che lo svincolo, totale o parziale, di quest'ultima è subordinato al rilascio di nuovi titoli thailandesi nonché del titolo d'importazione comunitario complementare e soprattutto all'esistenza di disponibilità nei limiti dei quantitativi che possono essere importati ogni anno nella Comunità;

considerando che per la gestione di questo regime d'importazione è necessario applicare la tolleranza generale del 5 % per i quantitativi eccedenti prevista dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e fissazione anticipata rela-

tivi ai prodotti agricoli (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87 (**); che occorre invece rammentare che la tolleranza del 7 % prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3271/88 (**), si applica quando i quantitativi importati sono inferiori a quelli indicati nel titolo;

considerando che, per consentire una regolare e stretta collaborazione tra la Commissione e le autorità thailandesi nella gestione dell'accordo, è necessario prevedere comunicazioni periodiche più frequenti da parte degli Stati membri quanto al rilascio dei titoli d'importazione e alla loro utilizzazione effettiva;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 480/87 della Commissione (*), modificato dal regolamento (CEE) n. 2135/88 (**);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 480/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 4, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente:

«2. Ove si constati che i quantitativi effettivamente sbarcati per una determinata consegna siano superiori a quelli indicati nel titolo o nei titoli d'importazione rilasciati per la stessa consegna, le autorità competenti che hanno rilasciato il titolo o i titoli d'importazione in causa, su richiesta dell'importatore, comunicano senza indugio alla Commissione, caso per caso e mediante telex, il numero o i numeri dei titoli d'esportazione thailandesi, il numero o i numeri dei titoli d'importazione, il quantitativo eccedente e il nome della nave.

(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(**) GU n. L 195 del 10. 7. 1987, pag. 11.

(*) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(**) GU n. L 291 del 25. 10. 1988, pag. 47.

(*) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 13.

(**) GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 24.

(*) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.